

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUSTIZIA (IV):

<i>In sede referente</i>	Pag. 2
<i>Comitato per i pareri</i>	» 3

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

<i>In sede referente</i>	» 4
<i>In sede consultiva</i>	» 7
<i>Comitato pareri</i>	» 8

FINANZE E TESORO (VI):

<i>Comitato pareri</i>	» 9
<i>In sede legislativa</i>	» 11
<i>In sede referente</i>	» 11

DIFESA (VII):

<i>In sede legislativa</i>	» 12
<i>In sede referente</i>	» 12

ISTRUZIONE (VIII):

<i>In sede referente</i>	» 13
<i>In sede consultiva</i>	» 14

LAVORI PUBBLICI (IX):

<i>In sede referente</i>	» 14
------------------------------------	------

INDUSTRIA (XII):

<i>In sede referente</i>	» 20
------------------------------------	------

LAVORO (XIII):

<i>Interrogazioni</i>	» 21
<i>In sede referente</i>	» 22
<i>In sede consultiva</i>	» 24

IGIENE E SANITÀ (XIV):

<i>Interrogazioni</i>	Pag. 24
<i>Comunicazioni del Ministro della sanità</i>	» 25

CONVOCAZIONI:

Giovedì 15 febbraio 1973

<i>Giunta delle elezioni</i>	Pag. 27
<i>Commissioni riunite (IV e XIV)</i>	» 27
<i>Affari costituzionali (I)</i>	» 27
<i>Affari interni (II)</i>	» 28
<i>Affari esteri (III)</i>	» 29
<i>Trasporti (X)</i>	» 30
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 30

Venerdì 16 febbraio 1973

<i>Lavoro (XIII)</i>	» 30
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 31

Mercoledì 21 febbraio 1973

<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	» 31
<i>Istruzione (VIII)</i>	» 31
<i>Industria (XII)</i>	» 32

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 10,30. — Presidenza del Presidente REALE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (*Parere della I e della V Commissione*) (864).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il sottosegretario Pennacchini, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, rileva che anche nella legislatura in corso la riforma generale del codice di procedura penale è stata esaminata con impegno e con passione dalla Commissione. Trattasi infatti di temi fra i più difficili e delicati, la cui soluzione richiede necessariamente, come dimostrano i precedenti parlamentari, tempi lunghi ed approfondite meditazioni; non conviene dunque derogare alla prassi di delegare al Governo la redazione di nuovi codici. Del resto il progetto di legge prevede ben 76 principi e criteri direttivi nonché una Commissione consultiva — nella quale il Parlamento sarà largamente rappresentato — che dovrà seguire dettagliatamente i lavori di formazione dell'articolato. È inoltre da osservare che l'*iter* della riforma del codice penale e di quella del diritto di famiglia hanno dimostrato come l'intervento diretto delle Assemblee legislative non si realizzi in margini di tempo inferiori, anche per provvedimenti di minore ampiezza.

Rileva quindi che il disegno di legge si ispira in gran parte a principi non contestati, dando concreta attuazione ai precetti costituzionali sulla libertà personale, sull'inviolabilità del domicilio, sul diritto alla difesa in ogni stato e grado del processo, sulla presunzione di non colpevolezza, nonché alle convenzioni internazionali che sanciscono diritti riconosciuti oggi da tutti i regimi democratici.

La preferenza per il sistema accusatorio manifestata nel provvedimento costituisce a sua volta una scelta di carattere democratico, tendente ad affermare la parità tra accusa e difesa, l'esigenza del contraddittorio, l'immediatezza, la concentrazione, la rapidità delle indagini e l'oralità. Fondamentali sono anche le disposizioni che aboliscono il mandato di cattura obbligatorio e pongono precise garan-

zie in tema di coercizione personale dell'imputato, disposizioni in parte già operanti in virtù della legge n. 773 del 1972.

Con la riserva di precisare la posizione del Governo sui singoli emendamenti nei quali eventualmente si concreteranno le proposte di modifica formulate nel corso dell'esame preliminare, ritiene doveroso evidenziare sin da ora il problema della configurazione e del ruolo del pubblico ministero.

Richiamati i precedenti legislativi in materia, il sottosegretario Pennacchini osserva che anteriormente al 1946 il pubblico ministero era articolato come un corpo gerarchicamente ordinato, sottoposto di per sé a controllo interno nell'ordine dei gradi, e che trovava la sua naturale unità nel ministro della giustizia. La Costituzione e le leggi succedutesi in materia, nel configurare il pubblico ministero quale organo di giustizia anziché dell'esecutivo, hanno escluso ogni ipotesi di subordinazione dell'organo stesso al ministro, cui spettano attualmente soltanto funzioni di vigilanza. Ciò non toglie che attualmente permanga l'organizzazione gerarchica, arrestandosi peraltro il vincolo di gerarchia — operante esclusivamente nell'ambito del potere giudiziario — al procuratore generale, come si evince dalla legislazione e dalle conclusioni unanimesi della dottrina processualistica. Né sembra facilmente concepibile, in concreto, un ufficio di procura composto da magistrati non vincolati al potere di direzione e di coordinamento di un capo dell'ufficio stesso soprattutto se si consideri che l'eliminazione dell'incidenza gerarchica costituirebbe un grave attentato al fondamentale principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Appaiono pertanto giustificate le disposizioni vigenti che consentono al capo della procura di assegnare determinati processi a determinati magistrati, di affidare un procedimento a due o più sostituti e di sollevarne successivamente uno dall'incarico. Due pronunce della Corte costituzionale hanno del resto riconosciuto la legittimità della norma che consente al procuratore generale di procedere egli stesso ad istruzione sommaria, sostituendosi al procuratore della Repubblica.

Il testo presentato dal Governo nella precedente legislatura non affrontava il problema della riforma strutturale del pubblico ministero. Un emendamento approvato dalla Commissione giustizia della Camera, tendente invece ad eliminare l'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa, venne modificato in Assemblea, limitandosi l'elimina-

zione dell'incidenza gerarchica alla sola fase dibattimentale. Soluzione questa, riprodotta nel testo in esame, che non conviene porre di nuovo in discussione, non apparendo ancora maturo il problema della riforma dell'istituto del pubblico ministero, che converrà affrontare in occasione della riforma dell'ordinamento giudiziario, dopo avere valutato con ponderazione e prudenza le divergenti soluzioni sinora avanzate, tutte meritevoli della massima considerazione.

Il sottosegretario Pennacchini contesta quindi l'affermazione secondo la quale nel nuovo sistema permarrebbero tre o quattro istruttorie in primo grado, osservando invece che la fase istruttoria viene sostanzialmente abolita. Fa peraltro presente che la proposta di abbreviare il termine di quaranta giorni concesso al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale va seriamente valutata, anche se appare difficile modificare una soluzione già accettata da tutte le parti politiche.

Afferma quindi l'opportunità della disposizione che — per agevolare l'accertamento della verità — consente anche al giudice del dibattimento di interrogare direttamente l'imputato ed i testimoni. Si dichiara altresì favorevole alla non specificazione nel dispositivo delle formule di assoluzione.

Il sottosegretario Pennacchini passa quindi ad esaminare il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali nella seduta del 24 gennaio scorso. Osserva che l'obbligo della verbalizzazione degli esami compiuti dalla polizia giudiziaria contrasterebbe con le direttive del nuovo sistema processuale, conferendo valore probatorio pieno ai verbali stessi: conviene peraltro rimeditare al riguardo. Merita invece senz'altro accoglimento la proposta di abolire l'appello incidentale del pubblico ministero. L'aggiunta delle parole « salvi i diritti dell'imputato » al n. 43 dell'articolo 2 non gli appare necessaria; lo stesso dicasi circa ulteriori precisazioni per distinguere il giudizio immediato da quello direttissimo, dato che soltanto quest'ultimo presuppone la richiesta dell'imputato. Non è ugualmente da condividere l'osservazione n. 5, dato che conviene anzi stabilire che soltanto se l'allarme sociale si accompagna alla gravità del reato e con questo concorra altresì la pericolosità dell'imputato si può far luogo a misure restrittive della libertà personale. Superflua appare inoltre la precisazione riguardante gli esami degli appartenenti ad una minoranza linguistica, mentre l'osservazione n. 8 non appare formulata nella sede propria, riguardando essa la riforma

ma del diritto penale militare — che è in fase avanzata di studio — e non quella del codice di procedura penale.

Il sottosegretario Pennacchini dichiara quindi che il Governo concorda sull'esigenza di elaborare al più presto altri provvedimenti legislativi complementari della riforma in esame e sottolinea la necessità che anche sul piano amministrativo vi sia un'azione tendente a fornire uomini e mezzi idonei a realizzare concretamente la riforma stessa: a tale riguardo restano attuali le valutazioni già espresse circa l'esiguità degli stanziamenti che figurano nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Conclude affermando la necessità di una sollecita approvazione del disegno di legge, che contribuirà a riportare serenità e fiducia in uno dei settori più delicati della vita sociale, nel quale sono in giuoco i valori fondamentali dell'uomo e dello Stato.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

Comitato permanente per i pareri.

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 18. — *Presidenza del Presidente CASTELLI.*

Disegno di legge:

Modifica agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 9 maggio 1959, n. 394, concernente il rilascio di concessioni per l'impianto e per l'esercizio di stazioni radioelettriche alle aziende e istituzioni straniere e alle rappresentanze diplomatiche estere (*Parere alla X Commissione*) (1026).

A seguito della relazione del deputato Lospinoso Severini e degli interventi del deputato Assante e del Presidente Castelli, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole con osservazioni.

Proposta di legge:

Vicentini ed altri: Norme concernenti l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (*Parere alla X Commissione*) (894).

Riferisce il deputato Lospinoso Severini. Intervengono il deputato Stefanelli ed il Presidente Castelli.

Il Comitato delibera quindi di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza del bergamotto (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (1365).

Riferisce il deputato Riela, formulando numerose osservazioni.

Intervengono i deputati Stefanelli ed Asante, ed il Presidente Castelli.

Su proposta del relatore, il Comitato delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

Disegno e proposta di legge:

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (1165);

Maggioni: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (730); (*Parere alla X Commissione*).

Il relatore Revelli illustra la portata dei due progetti di legge, proponendo di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Il Comitato approva la proposta del relatore.

Disegno di legge:

Utilizzazione dei fondi destinati alle cooperative edilizie stanziati dagli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata (*Parere alla IX Commissione*) (931).

Il Presidente Castelli, in sostituzione del relatore Musotto, illustra la portata del disegno di legge, rilevando che per quanto concerne la competenza della Commissione giustizia nulla osta all'ulteriore iter del provvedimento. Intervengono i deputati Stefanelli e Terranova.

Il Comitato delibera quindi che nulla osta all'ulteriore corso del progetto di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per l'agricoltura e

le foreste, Alesi; e per l'industria, il commercio e l'artigianato, Tiberi.

All'inizio di seduta, il Presidente Preti comunica che, su designazione del Presidente del Gruppo parlamentare della democrazia cristiana, il deputato Orsini sostituisce, in seno alla Commissione bilancio e al Comitato pareri, il deputato Grassi Bertazzi, che cessa quindi di far parte tanto della Commissione quanto del Comitato.

Il Presidente Preti informa, altresì, la Commissione che, in relazione alle vive sollecitazioni rivoltegli a riguardo delle modifiche introdotte dal Senato al testo del progetto di legge « Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara » (779-69-329-418-440-B), dopo aver acquisito il consenso di tutti i gruppi parlamentari e del Governo, ha ritenuto di poter anticipare il nulla osta della Commissione bilancio all'approvazione delle modifiche predette, per quanto concerne le conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato, che restano contenute nell'ambito delle iniziali previsioni di spesa e copertura, formulate nel testo già approvato dalla Camera.

La Commissione delibera di confermare il parere favorevole già comunicato dal Presidente Preti alla Commissione di merito.

Disegno di legge:

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni (*Parere della VI e della XII Commissione*) (953).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore Gava riferisce sul lavoro svolto dal Comitato ristretto e sulla opportunità ivi riscontrata di accelerare l'approvazione del disegno di legge, che ha carattere di urgenza e di indifferibilità, rinviando l'esame delle questioni di fondo (composizione del capitale sociale, funzioni della GEPI, controlli) al momento in cui il Parlamento sarà chiamato ad aggiornare organicamente tutta la normativa della legge n. 184 del 1971; si è convenuto, invece, sulla necessità di sopprimere l'articolo 4 del disegno di legge, che sembrerebbe contrastare con le disposizioni del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno per quanto concerne la riserva di investimenti in favore delle zone dell'Italia meridionale. Il relatore - pur dando conto che da parte comunista è stata avanzata l'esigenza di introdurre nel te-

sto della iniziativa legislativa opportune disposizioni circa i controlli sull'attività della GEPI e i necessari raccordi fra quest'ultima e le Regioni territorialmente competenti nei settori di intervento della finanziaria (precisando di non essere in grado, su tale ultima questione, di esprimere, al momento, una propria valutazione) — conclude proponendo alla Commissione di richiedere alla Presidenza della Camera che il disegno di legge, già ad essa assegnato in sede referente, le sia deferito in sede legislativa.

Il deputato Bernini ricorda che le questioni cui ha accennato il relatore (ruolo e capacità della GEPI per interventi di pronto soccorso a favore delle aziende in difficoltà e per facilitare la ristrutturazione dei settori in crisi; autonomia della GEPI e liberalizzazione da condizionamenti di enti privati e a partecipazione statale; controlli; interventi a favore delle cooperative) sono già state ampiamente discusse sia in Commissione sia in Comitato ristretto, ma non trovano alcun riscontro, anzi risultano completamente eluse, nel disegno di legge, per il quale il giudizio dei deputati comunisti non può che essere negativo. Aggiunge che la sua parte potrebbe accedere alla richiesta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 953 avanzata dal relatore solo a condizione che risulti soppresso l'articolo 4 (favorendo, in tal modo, le piccole e medie imprese del Mezzogiorno e quindi impegnando la GEPI ad impartire direttive che permettano di realizzare la quota di investimenti nel Sud prescritta dalla legge), nonché a condizione che le direttive della finanziaria e l'attività della stessa siano oggetto di una relazione periodica al Ministro dell'industria e di un rapporto annuale di quest'ultimo al Parlamento, ed infine a condizione che sugli interventi programmati dalla GEPI sia richiesto il preventivo parere delle regioni interessate.

Il deputato Delfino afferma che restano le perplessità sull'attività fin qui svolta dalla GEPI, che certamente non ha corrisposto ai fini istituzionali, tra cui il principale era quello del mantenimento dei livelli occupazionali; pertanto, di fronte all'azione fallimentare della finanziaria, la sua parte, non potendo al momento manifestare consenso alla richiesta di passaggio in sede legislativa, si riserva di far conoscere il proprio definitivo atteggiamento entro la prossima settimana.

Il Presidente Preti rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

Disegno e proposte di legge:

Norme per il finanziamento dell'attività agricola (1182);

Consiglio regionale delle Marche: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (1022);

Consiglio regionale della Puglia: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1023);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Finanziamenti alle regioni per interventi e investimenti in agricoltura (1103);

Consiglio regionale del Lazio: Finanziamento alle regioni per interventi in agricoltura (1108);

Consiglio regionale della Lombardia: Finanziamento alle regioni per interventi pubblici in agricoltura (1149);

Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1246);

Consiglio regionale del Veneto: Finanziamento delle regioni in materia di agricoltura (1312);

Bonomi ed altri: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da destinare per l'esercizio 1972 alle regioni per lo adempimento delle funzioni in materia di agricoltura (264);

Esposito ed altri: Contributo speciale pluriennale alle regioni per investimenti pubblici in agricoltura (381);

Consiglio regionale della Toscana: Finanziamento alle regioni per interventi pubblici in agricoltura (419);

(Parere della I, della VI e della XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Presidente Preti riferisce che la Presidenza della Camera lo ha informato che, nell'ultima riunione della conferenza dei capigruppo, si è verificata una larga intesa per sollecitare la Commissione bilancio a richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno e delle proposte di legge in materia di finanziamenti all'agricoltura.

Il deputato D'Alema precisa che una intesa in tal senso era stata espressamente subordinata da parte del gruppo comunista a talune condizioni, quali l'aumento dello stanziamento previsto dal disegno di legge a 300 miliardi annui per un quinquennio e la possibilità, da parte delle Regioni, di utilizzare autonomamente i previsti finanziamenti nell'ambito delle loro competenze in materia agricola.

Il relatore Tarabini procede, quindi, ad una analitica e dettagliata illustrazione del

disegno di legge e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa di alcuni Consigli regionali, richiamandosi alla esposizione in precedenza fatta delle iniziative legislative dei deputati Bonomi (264), Esposito (381) e del Consiglio regionale della Toscana (419), che trattano identica materia. Premesso che tutte le iniziative legislative in esame partono dalla constatazione che, nel passato, le spese di investimento in agricoltura sono state finanziate attraverso provvedimenti straordinari (primo e secondo piano verde, legge « ponte » per il 1971) e che, in coincidenza con il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, è venuto a cessare l'intervento finanziario straordinario dello Stato, ritiene comprensibile e condivisibile la richiesta avanzata dalle stesse Regioni di ulteriori apporti, per non lasciare senza rifinanziamenti una serie di attività che ancora non hanno concluso il proprio ciclo e che debbono ulteriormente espandersi, soprattutto in relazione alle esigenze di sviluppo e di ammodernamento della nostra agricoltura. Dopo aver ricordato che le proposte dei Consigli regionali prevedono un finanziamento aggiuntivo quinquennale per il periodo 1972-1976 dell'ordine di 250-300 miliardi annui, quale ulteriore apporto al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1970, il relatore sottolinea che l'impostazione del disegno di legge riflette, invece, la ripartizione di competenze in materia di agricoltura, operata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e prevede un indirizzo finanziario, programmato lungo una duplice linea, una di finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, l'altra di rifinanziamento delle attività riservate alla competenza dello Stato. Accenna, successivamente, alla entità dei finanziamenti proposti nella iniziativa legislativa governativa, soffermandosi sul meccanismo di riparto dei finanziamenti medesimi, nonché sulle altre singole disposizioni contenute nel disegno di legge, e conclude segnalando che la maggiore spesa implicata risulta fronteggiata con operazioni di ricorso al mercato finanziario, pienamente giustificate dalle spese di investimento che sono dirette a fronteggiare.

Il deputato Bernini rileva, anzitutto, che la estrema importanza del problema in discussione non sembra essere condivisa dal Governo non solo per i contenuti della iniziativa legislativa governativa, ma anche per il ritardo della sua presentazione. Se comune a tutti i progetti di legge in esame è il punto di partenza (e cioè la constatazione dell'esaurirsi dei

finanziamenti del piano verde e la conseguente creazione di un vuoto normativo e finanziario nel settore dell'agricoltura), diverso è il modo con il quale le singole iniziative legislative tendono ad affrontare le questioni sul tappeto: la soluzione proposta dal Governo appare inadeguata, arretrata e non rispondente alle dimensioni ed al carattere degli investimenti in agricoltura, nonché al ruolo assegnato in materia alle Regioni. Circa la dimensione degli interventi finanziari, la stessa relazione governativa riconosce che con il disegno di legge potranno essere finanziate iniziative dell'ordine di circa 280 miliardi nel 1973 e di 400 miliardi nel 1974 (laddove i precedenti piani verdi stanziavano mediamente 500 miliardi annui), a fronte di una situazione che richiederebbe invece una più elevata accettazione degli investimenti in agricoltura. Anche per quanto riguarda il ruolo assegnato alle Regioni in agricoltura, definisce deludenti le proposte avanzate nel disegno di legge dal Governo, il quale mostra chiaramente di voler continuare sulla strada rivelatasi rovinosa per il passato, addossando poi alle Regioni la responsabilità del sicuro fallimento di una politica anacronistica, antidemocratica e improduttiva. Per questi motivi, conclude ribadendo la recisa opposizione del Gruppo comunista al disegno di legge.

Il Sottosegretario Alesi respinge le accuse mosse al Governo di aver predisposto un provvedimento a carattere antiregionalista ed afferma che il disegno di legge in esame si muove, invece, nel rispetto delle autonomie regionali e delle funzioni che rientrano nella sfera di competenza statale (la commercializzazione dei prodotti, il completamento delle bonifiche interregionali, la elettrificazione rurale). Circa la conclamata insufficienza dei finanziamenti, ricorda che alle autorizzazioni di spesa contemplate nella iniziativa governativa sono da aggiungere le disponibilità finanziarie proprie delle Regioni, la dotazione degli enti di sviluppo, i fondi comunitari; per altro, ha già condiviso in Commissione agricoltura l'auspicio che le somme stanziare nel disegno di legge possano essere aumentate, compatibilmente con le disponibilità del tesoro.

Il deputato La Torre dichiara che le precisazioni testé rese dal Sottosegretario Alesi aggravano la posizione del Governo, che si ostina a non tener conto della piena e completa convergenza delle Regioni per una visione nuova del tipo di intervento in agricoltura e dei rapporti tra potere centrale e organi regionali.

Dopo che il relatore Tarabini ha dato conto dei pareri trasmessi, rispettivamente, dalle Commissioni finanze e tesoro e agricoltura (riservandosi di replicare agli intervenuti nel dibattito nella prossima seduta) e dopo che il deputato Delfino ha chiesto di conoscere l'orientamento del Governo sui predetti pareri, il Presidente Preti rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri.

Disegni e proposte di legge:

Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1378);

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) (1385);

Senatori Pellegrino ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) (1242);

Senatori Antonicelli ed altri: Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del Centro studi «Pietro Gobetti» di Torino (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) (1282);

Senatori Pieraccini ed altri: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (*Approvata dal Senato*) (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) (1376);

Gui ed altri: Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale Francesco Petrarca in Padova (*Parere alla VIII Commissione*) (112);

de Meo: Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana (*Parere alla VII Commissione*) (522);

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (1458);

Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede a Milano, per il

quinquennio 1972-76 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) (1386);

Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1971-1975 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) (1420);

Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma (*Parere alla III Commissione*) (1452);

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca con sede in Firenze (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (1459).

Il deputato Tarabini, nella sua qualità di Presidente del Comitato pareri, riferisce che il Comitato stesso, in una delle sue ultime sedute, ha unanimemente deliberato di rimettere alla competenza della Commissione in sede plenaria l'esame di una serie di provvedimenti di iniziativa governativa e parlamentare per la concessione di contributi statali in favore di enti, associazioni e centri di studio diversi, per dar modo alla Commissione di procedere ad un giudizio di sintesi e ad una valutazione globale di tali erogazioni finanziarie, sia sotto il profilo istituzionale (e cioè della opportunità o meno di assecondare l'attività di detti enti) sia per la preoccupazione di una eccessiva dispersione della spesa pubblica in direzione nelle quali il controllo (successivo) risulta estremamente difficile e intempestivo. Pur essendo il tema frazionato in una molteplicità di richieste oggetto dei provvedimenti sottoposti all'esame della Commissione bilancio, ritiene che debba essere preliminarmente affrontato e dibattuto il problema di fondo circa la opportunità della erogazione dei contributi richiesti, nonché circa la loro incidenza sul bilancio dello Stato, per poi procedere alla valutazione delle singole iniziative legislative.

Dopo un intervento del Presidente Preti (il quale si dichiara d'accordo con le osservazioni del deputato Tarabini e avanza l'ipotesi di rinviare ad altra seduta l'esame dei disegni e delle proposte di legge per meditare meglio la portata delle questioni sollevate), prende la parola il deputato De Laurentiis, il quale ricorda un ordine del giorno approvato dalla Commissione in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato,

che impegnava il Governo a sollecitare al massimo l'applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla soppressione degli enti comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato ovvero interessanti la finanza statale, i cui scopi siano cessati o che si trovino in grave stato di dissesto, e a riferire alla Commissione bilancio sullo stato di applicazione della legge medesima. Ritiene che un'analisi degli enti superflui sia affatto indispensabile per poter valutare, di volta in volta, le singole richieste di contributo avanzate da questa o da quella associazione e prospetta la ipotesi di demandare tale compito al Comitato per il controllo finanziario.

Il deputato Garenini ritiene che soltanto attraverso una nuova impostazione delle scelte di spesa, operata in collaborazione con il Ministero del tesoro, la Commissione potrebbe essere posta in grado di manifestare, con carattere di organicità e senza intenti discriminatori, giudizi e valutazioni circa le richieste di concessione di finanziamenti pubblici: nel frattempo la Commissione (e il Comitato pareri) dovrebbe proseguire la propria attività come per il passato.

Il deputato Raucci, dopo aver rilevato che l'incidenza per la corresponsione di contributi ad enti si aggira sui 350 miliardi annui, avverte la esigenza di mettere ordine in questa materia. D'altra parte, la Commissione si trova nella necessità di definire tempestivamente il proprio parere sulle iniziative legislative di volta in volta sottoposte al proprio esame per evitare il pericolo di paralizzare, senza motivo, l'attività legislativa delle altre Commissioni. Propone, quindi, di incaricare il Comitato per il controllo finanziario di affrontare la questione specifica e di presentare, successivamente, alla Commissione plenaria un documento, sulla base del quale sia possibile estrapolare una linea di azione, che consenta alla Commissione di legiferare in modo non frammentario e disorganico ovvero addirittura di elaborare una iniziativa legislativa che porti alla eliminazione di contributi già concessi per legge e dimostratisi non più giustificati ed alla soppressione degli enti inutili o superflui ovvero che perseguono finalità non meritevoli di essere assecondate.

Il Sottosegretario Fabbri riferisce l'adesione del Tesoro tanto alle considerazioni del deputato Tarabini quanto alla proposta del deputato Raucci e ricorda l'azione già intrapresa dai dicasteri finanziari per limitare la erogazione di contributi sia per ragioni di contenimento della spesa pubblica sia per andare incontro ai rilievi mossi dalla Corte dei

conti sulla gestione degli enti sovvenzionati dallo Stato.

Il deputato Tarabini si dichiara d'accordo con la proposta Raucci; ma, a suo avviso, la espressione del parere da parte del Comitato pareri dovrebbe essere preceduta, per ogni singola iniziativa riguardante la concessione di contributi, da una preventiva valutazione del Comitato per il controllo finanziario circa le finalità istituzionali, l'attività svolta e la situazione gestionale di ciascuna associazione o ente, per il quale si richiede l'intervento finanziario dello Stato.

Successivamente, la Commissione delibera di affidare al Comitato per il controllo finanziario l'incarico di affrontare il problema degli enti, istituzioni, associazioni o centri di studio sovvenzionati, attraverso contributi ordinari o straordinari, dallo Stato e quindi di trasmettere, quanto prima possibile, alla Commissione plenaria un rapporto che consenta a quest'ultima di definire una univoca linea di indirizzo, cui subordinare il proprio assenso alle iniziative legislative che prospettano l'esigenza della corresponsione ovvero dell'aumento ovvero ancora della proroga di contributi statali.

Il Presidente Preti rinvia, quindi, ad altra seduta l'esame dei disegni e delle proposte di legge all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 17,40. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia (Approvato dal Senato) (Parere alla IX Commissione) (934).

Dopo interventi del relatore Corà, dei deputati De Leonardis, Boldrin, Orsini e Altissimo, nonché del Sottosegretario Fabbri e del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'ulteriore esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione lavori pubblici, al fine di acquisire il testo completo e definitivo degli emendamenti medesimi, quale risulta varato, in sede referente, dalla competente Commissione di merito.

Disegno di legge:

Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (1427).

Dopo che il Presidente Tarabini ha riferito che il deputato Gambolato ha dichiarato di non insistere sulla richiesta di rimessione dell'esame del disegno di legge alla competenza della Commissione in sede plenaria, e dopo un intervento del deputato De Leonardis, che manifesta ampie riserve sul merito del provvedimento, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

FINANZE E TESORO (VI)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 9. — *Presidenza del Presidente PANDOLFI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Alpino; per la difesa, Buffone.

Disegno di legge:

Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio della Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e della Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) (*Approvato dalla terza Commissione del Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1387).

Su proposta del Presidente Pandolfi, dopo interventi dei deputati Terraroli e Serrentino e del Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere:

« La Commissione, esprimendo parere favorevole all'ulteriore iter del provvedimento, osserva che è necessario introdurre alcune modificazioni al testo dell'articolo 1. Si tratta in primo luogo di disciplinare con distinte disposizioni i benefici relativi all'ige (da limitare al periodo 1° gennaio 1966-31 dicembre 1972, data di abolizione del tributo) e quelli relativi all'IVA, nuova ed unica imposta corrispondente al termine internazionalmente accettato di « imposta sulla cifra d'affari ».

Per l'IVA occorre tener conto del disposto dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di-

sporre, per conseguenza, che a partire dal 1° gennaio 1973 non si considerano cessioni di beni o prestazioni di servizi, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (formula propria da sostituire a quella di " esenzione " che nella normativa concernente l'IVA assume un significato restrittivo) le forniture effettuate nei diretti confronti delle due organizzazioni.

Va ulteriormente precisato che tale beneficio si applica fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6, o del sesto comma dell'articolo 15, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; ciò in quanto con le dette disposizioni sarà precisata la nuova forma tecnica delle agevolazioni fiscali ».

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con scambi di note, concluso alla Valletta il 28 luglio 1967 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1381).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime parere favorevole al disegno di ratifica.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposta sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1382).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime parere favorevole al provvedimento di ratifica.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1383).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime parere favorevole al disegno di ratifica.

Disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo, effettuato a Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1384).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1419).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime parere favorevole al disegno di ratifica.

Proposta di legge:

Raicich ed altri: Norme relative all'insegnamento della musica nella scuola pubblica, all'ordinamento dei conservatori ed alla istituzione dei corsi universitari di musica e di musicologia. (*Parere alla VIII Commissione*) (634).

Su proposta del relatore Rende e dopo un intervento del Sottosegretario di Stato per le finanze Alpino, che sottolinea l'opportunità di equiparare il regime di tasse e contributi scolastici, considerato dalla proposta di legge, a quello vigente per le scuole e gli istituti di educazione artistica, la Commissione esprime il seguente parere:

« La Commissione, esaminato l'articolo 36 della proposta di legge, dichiara che nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

La Commissione osserva, per quanto concerne il predetto articolo 36, che non può usarsi la dizione impropria "abolizione di ogni onere finanziario di tasse e contributi" dovendosi ovviamente intendere che ci si riferisce esclusivamente alle tasse scolastiche dovute per la immatricolazione, la frequenza ed il conseguimento dei diplomi.

Valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire se per dette tasse scolastiche debba applicarsi, in alternativa all'abolizione, il medesimo regime vigente per i corrispondenti corsi di istruzione media ed universitaria ad indirizzo artistico ».

Disegno di legge:

Autorizzazione al Ministero della difesa di acquistare o costruire alloggi di tipo economico per il personale militare (*Parere alla IX Commissione*) (1006).

Su proposta del relatore Postal la Commissione delibera che nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Disegno di legge:

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (*Approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (1424).

Su proposta del relatore Postal la Commissione esprime il seguente parere:

« La Commissione, soffermatasi sull'articolo 14 del provvedimento, subordina il parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge all'accoglimento delle seguenti osservazioni.

Per quanto concerne il primo comma del citato articolo, i benefici in materia di imposizione indiretta possono essere stabiliti solo fino al termine che sarà indicato dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, numero 6, o dell'articolo 15 sesto comma, della legge 9 ottobre 1972, n. 825.

Per quanto concerne il secondo comma del predetto articolo 14 esso va soppresso in quanto, abolita a far data dal 1° gennaio 1973 l'imposta generale sull'entrata, la nuova disciplina dell'imposta sul valore aggiunto non consente, se non con distorsioni incompatibili con la struttura del tributo, deroghe del tipo di quella ipotizzata ».

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (*Parere alla XI Commissione*) (1198).

« La Commissione subordina il parere favorevole al disegno di legge al coordinamento della normativa ivi prevista, per quanto concerne l'elenco degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con le disposizioni oggetto della proposta n. 842 relativamente al trasferimento alla competenza del Ministero dell'agricoltura (e quindi all'ambito della materia trattata dal disegno di legge n. 1198) dell'Istituto sperimentale per i tabacchi con sede in Scafati ».

Disegno e proposta di legge:

Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (1288);

Milani ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (1266);

(Parere alla XII Commissione).

Su proposta del relatore Serrentino la Commissione dichiara che nulla osta all'ulteriore iter dei provvedimenti.

Disegno di legge:

Estensione ai territori del basso Ferrarese delle provvidenze previste dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1427 (Parere alla XII Commissione) (1205).

Su proposta del relatore Serrentino e dopo interventi del Presidente Pandolfi e del Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, la Commissione esprime il seguente parere:

« La Commissione subordina il nulla osta all'ulteriore iter del provvedimento all'accoglimento delle seguenti osservazioni.

Per quanto concerne le esenzioni in materia di imposizione sul reddito, di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, deve precisarsi che esse possono essere stabilite solo fino al termine che sarà indicato dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9 n. 1, o dell'articolo 15, sesto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; e ciò perché la materia e delle esenzioni e agevolazioni fiscali (da sostituirsi, ove le finalità siano conformi al programma economico nazionale, con la concessione di contributi, anche sotto forma di buoni d'imposta) sarà regolata da apposito decreto delegato.

Per quanto concerne il riferimento all'articolo 2 della citata legge 1427, soppressa a partire dal 1° gennaio 1973 l'imposta generale sull'entrata, non può farsi luogo a dimezzamento di quanto dovuto a titolo d'imposta sul valore aggiunto, perché ciò contrasta con la particolare struttura del tributo.

Per quanto concerne infine i benefici di cui all'articolo 3 della già citata legge n. 1427, è necessario limitarne l'applicazione temporale al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6, o dell'articolo 15, sesto comma della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in analogia con quanto già osservato in materia di imposizione diretta ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente CIAMPAGLIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Ruffini; per le finanze, Alpino.

Proposta di legge:

Senatore Murmura: Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della II e della X Commissione) (1079).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Vincenzi fa il punto sullo stato della discussione svoltasi il 6 febbraio scorso.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, preannuncia un emendamento all'articolo 1 inteso ad eliminare le perplessità, sorte durante la discussione, in ordine al prezzo di vendita in rapporto alle norme vigenti in materia di alienazioni di beni disponibili.

Il relatore Vincenzi ed il deputato Macchiavelli osservano che l'emendamento consente in parte di superare le perplessità emerse in sede di discussione.

Il deputato Sinesio esprime perplessità sull'emendamento che lascia libera l'amministrazione finanziaria nella fissazione del prezzo.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli. L'articolo 1, emendato secondo le indicazioni del Governo, risulta del seguente tenore:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Vibo Valentia del compendio di proprietà dello Stato denominato « Pennello » sito in detto Comune, limitato dalla strada provinciale e dal torrente Bravo, della superficie complessiva di metri quadrati 150.550, in deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 789, e successive modificazioni, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960, n. 757 ».

I successivi articoli 2, 3 e 4 sono approvati nel testo pervenuto dal Senato.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato con le modificazioni sopra riferite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Vicepresidente CIAMPAGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale (Approvato dal Senato) (Parere della V e della XII Commissione) (1458).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella seduta del 6 febbraio.

Il deputato Gastone osserva che il relatore Postal ha evidenziato una serie di problemi in materia di struttura e funzionamento del credito a medio termine ma non ne ha tratto conclusioni pratiche di modifica al disegno di legge. Il gruppo comunista ritiene necessaria una indagine conoscitiva sui sistemi di credito agevolato onde superare la frammentarietà strutturale del sistema, l'onerosità delle garanzie, la dispersione dei livelli di decisione. Occorre una legge unica per tutto il credito agevolato onde esso possa costituire un volano per interventi programmati e selettivi sia per settori produttivi che per dislocazioni territoriali. Certo la revisione generale non può avvenire nell'ambito del provvedimento in discussione; occorre tuttavia procedere subito all'istituzione di un fondo nazionale di garanzia sussidiaria a favore delle piccole imprese, stabilire un indirizzo per l'unificazione dei tassi e più precise direttive per le dislocazioni territoriali e settoriali. Ricordate le proposte dell'associazione degli istituti regionali per il medio credito, fatte proprie dal CNEL, osserva che gli interventi territoriali del Mediocredito marciano una drastica riduzione degli investimenti nel Mezzogiorno (scesi dal 1958 al 1971 dal 21,6 per cento all'1,6 per cento). La sua parte si riserva la presentazione di una serie di emendamenti.

Il deputato Sinesio rinnova la richiesta al Governo perché comunichi gli indirizzi che il sistema bancario intende seguire, in materia di credito a medio termine, nella presente situazione congiunturale e ritiene altresì opportune ed urgenti comunicazioni del Ministro del tesoro sull'attuale crisi monetaria internazionale.

Il Presidente Ciampaglia rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

DIFESA (VII)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente MAGRI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposta di legge:

Senatore Marotta: Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di prima classe della marina ed a maresciallo di prima classe dell'aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A ed A-bis numeri 1 e 3 della tabella E), annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (1423).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente, in sostituzione del relatore assente, illustra favorevolmente la proposta di legge che, approvata dal Senato, attribuisce il diritto alla nomina al grado di maresciallo maggiore, ed ai gradi equiparati, ai militari ed ai graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in godimento di pensione vitalizia o di assegni di superinvalidità.

Il deputato Nahoum ed il Sottosegretario Lattanzio si dichiarano favorevoli all'approvazione della proposta di legge, che, trattandosi di articolo unico, è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente MAGRI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio.

Proposte di legge:

Bandiera: Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle armi di cavalleria e di artiglieria, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'arma aeronautica (539);

(Richiesta di nuovo parere alla Commissione Bilancio).

Belluscio: Avanzamento degli ufficiali Garat in servizio permanente effettivo (1049);

(Rinvio del seguito dell'esame).

Cervone: Avanzamento degli ufficiali Garat in servizio permanente effettivo (1118).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente comunica che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario

alla proposta di legge n. 539, poiché essa richiama, a copertura della maggiore spesa implicata, i normali stanziamenti di bilancio, senza individuare la fonte di eventuali integrazioni ovvero la possibilità di riduzione di altre spese a compenso. La stessa Commissione ha espresso parere contrario anche sulle proposte di legge nn. 1049 e 1118, poiché esse implicano un onere in misura indeterminata, a fronte del quale non risulta indicata alcuna copertura finanziaria. La stessa V Commissione si è riservata, peraltro, di riprendere nuovamente in esame le tre proposte di legge, ove, da parte dei proponenti ovvero delle competenti amministrazioni interessate, siano prospettate idonee ed adeguate indicazioni circa le conseguenze finanziarie.

Il Sottosegretario Lattanzio a nome del Governo, presenta, quindi, un nuovo testo della proposta di legge n. 539, che soddisfi le esigenze prospettate dalla V Commissione bilancio e che valuti altre situazioni analoghe a quelle considerate nel testo originario.

Intervengono nella discussione i deputati Angelini, Boldrini e D'Auria i quali richiamano ancora una volta la necessità di addivenire ad una revisione generale ed organica della legge sull'avanzamento degli ufficiali e, comunque, la opportunità di estendere le norme che si propongono, anche agli ufficiali dell'aeronautica e della marina, i quali si trovino in analoghe situazioni.

Il Presidente, i deputati Bandiera e Lucchesi ed il Sottosegretario Lattanzio assicurano che le situazioni lamentate saranno valutate in occasione dell'esame delle proposte di legge sugli ufficiali di complemento o in altra idonea sede.

La Commissione, quindi, fa proprio il testo presentato dal Sottosegretario Lattanzio e delibera di trasmetterlo alla V Commissione per il parere.

La Commissione delibera, altresì, di rinviare ad altra seduta l'esame delle proposte di legge nn. 1049 e 1118 in relazione al parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Proposta di legge:

de Meo: Denominazione dei gradi degli ufficiali della marina militare (604).

(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il relatore Bodrito illustra favorevolmente la proposta di legge, che tende ad armonizzare la denominazione dei gradi degli ufficiali della marina militare e propone che la Commissione

ne chieda alla Presidenza della Camera il trasferimento alla propria sede legislativa.

Dopo interventi dei deputati Nahoum, de Meo e Lucchesi, la Commissione, favorevole il Sottosegretario Lattanzio a nome del Governo, accoglie all'unanimità la proposta del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Cocco Maria e Caiazza e per il turismo e lo spettacolo, Speranza.

Proposta di legge:

Senatori Pieraccini ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» (Parere della II, della III, della V e della VI Commissione) (1202).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il deputato Raicich, pur riconoscendo l'urgenza del provvedimento, ritiene che ciò non possa costituire un alibi per trattare superficialmente il rapporto tra politica e cultura che è implicato dalla proposta di legge in esame. A suo giudizio il compito del legislatore deve essere quello di assicurare alla Biennale il pluralismo delle voci e la non sottoposizione ad interessi mercantili, evitando allo stesso tempo indebite e soverchianti presenze di provenienza governativa nel consiglio direttivo dell'ente. Dichiarandosi contrario alla nomina del Presidente della Biennale da parte del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, afferma che occorre evitare la contrapposizione tra una cultura ufficiale ed una cultura libera. Ritiene perciò indispensabile emendare la proposta di legge ribadendo il concetto di interdisciplinarietà e quello della permanenza dell'attività dell'ente; modificando la composizione degli organi direttivi, potenziando le rappresentanze degli enti locali ed inserendo rappresentanti degli artisti, dei critici, degli autori e dei sindacati confederali. Conclude suggerendo che la proposta di legge n. 1203, relativa al contributo straordinario alla Biennale, venga incorporata nel provvedimento in esame.

Il deputato Masullo, premesso che la proposta di legge esprime l'ambiguità di una situazione culturale e politica, rileva che, mentre la Biennale dovrebbe rappresentare uno strumento duttile ed operativo, balza agli occhi la pletoricità della sua organizzazione così come è prefigurata dal provvedimento in esame. In realtà, il problema è quello di sottrarre la Biennale al ruolo che ha finora svolto e di riportarla alla sua vera funzione di ente promotore di cultura, intendendo quest'ultimo concetto in senso nuovo e diverso da quello tradizionale di patrimonio riservato a pochi anche se pagato da tutti. Dopo aver rilevato che la competenza del consiglio direttivo dell'ente rappresenta un erroneo compromesso tra rappresentanza decentrata e rappresentanza centralistica, critica la disposizione secondo cui il membro del consiglio eletto dal personale di ruolo dell'ente ha soltanto voto consultivo. Ritenendo necessario modificare il modo di nomina del Presidente della Biennale, conclude affermando che occorre chiarire quale deve essere la funzione promozionale dell'ente accentuando il carattere di interdisciplinarietà e riferendosi ad un concetto di arte intesa soprattutto in senso sperimentale.

Il Presidente Gui rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame.

Proposta di legge:

Marocco e Borghi: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (*Urgenza*) (*Parere della V Commissione*) (735).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del relatore Lindner e con il parere favorevole del deputato Raicich e del Sottosegretario Cocco Maria, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 735.

Il Presidente Gui si riserva di interpellare sulla richiesta di sede legislativa i rappresentanti dei gruppi assenti nella seduta odierna.

Disegno di legge:

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca con sede in Firenze (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (1459).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del relatore Giordano e con il parere favorevole dei deputati Raicich e

Biasini e del Sottosegretario Cocco Maria, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 1459.

Il Presidente Gui si riserva di interpellare sulla richiesta di sede legislativa i rappresentanti dei gruppi assenti nella seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Cocco Maria e Caiazza.

Disegno di legge:

Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'aeronautica militare (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (1422).

Su proposta del relatore Biasini e con il parere contrario, a nome del proprio gruppo, del deputato Raicich, la Commissione delibera a maggioranza di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 1422.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno e proposte di legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia (*Approvato dal Senato*) (934);

Pellicani Giovanni ed altri: Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia (783);

Achilli ed altri: Nuove norme per Venezia (1195);

(*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIV Commissione*).
(*Seguito e conclusione dell'esame*).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli.

Il Presidente Degan ricorda che il Governo ha ieri presentato un articolo aggiuntivo 14-bis

sullo sdoppiamento delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Venezia, che è stato successivamente modificato dal Comitato ristretto.

Il deputato Sboarina chiede precisazioni al Governo circa le conseguenze per la provincia di Verona.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo assicura l'onorevole Sboarina che la provincia di Verona rimarrà sotto la giurisdizione dell'attuale soprintendenza.

Il Presidente Degan propone il seguente emendamento al testo modificato dal Comitato ristretto:

« *Al secondo comma, dopo le parole: le competenze, aggiungere le parole: anche territoriali* ».

Il relatore Padula e il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo sono favorevoli all'emendamento Degan.

Il deputato Todros dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione, ritenendo che l'articolo aggiuntivo del Governo rappresenta una misura settoriale rispetto alle indicazioni della Commissione Franceschini.

La Commissione approva l'emendamento Degan e l'articolo aggiuntivo del Governo nel seguente testo:

ART. 14-bis.

« In sostituzione delle Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Venezia sono istituite, con sede in Venezia, la Soprintendenza ai monumenti di Venezia, la Soprintendenza ai monumenti del Veneto, la Soprintendenza alle gallerie di Venezia e la Soprintendenza alle gallerie del Veneto.

Con le norme aventi valore di legge di cui al terzo comma del precedente articolo 9 saranno determinate le competenze anche territoriali degli uffici di cui ai precedenti commi e sarà provveduto all'adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella B) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Alla spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo e del terzo comma, lettera b), dell'articolo 9, che viene determinata per l'anno finanziario 1973 in lire 500 milioni, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito fondo speciale del Ministero del tesoro, per lo stesso anno, per i provvedimenti legislativi in corso ».

Il Presidente Degan passa al secondo articolo aggiuntivo 14-ter proposto ieri dal Go-

verno, relativo alla concessione dei contributi per la conversione produttiva.

Il deputato Giovanni Pellicani svolge i seguenti suoi emendamenti:

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

Per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali, diretta a garantire attività produttive non inquinanti e compatibili con la salvaguardia dell'ambiente lagunare e con la tutela fisica dei lavoratori, sono previsti mutui con il concorso dello Stato del tre per cento sugli interessi per un periodo massimo di 10 anni ».

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Il Ministro dell'industria, del commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con la Regione Veneto, predispone un programma da approvare con decreto ministeriale per le conversioni di cui al primo comma, tenendo conto delle indicazioni del piano comprensoriale ».

Il deputato Todros svolge il seguente suo emendamento:

« *Al primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: sempre che si tratti di industrie non inquinanti e compatibili con la salvaguardia dell'ambiente lagunare* ».

Il relatore Padula propone il seguente nuovo testo dell'articolo aggiuntivo:

« Per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nella zona industriale di porto Marghera o per l'impianto di nuove aziende che localmente sostituiscono, parzialmente o totalmente, le imprese industriali costrette a ridurre il numero dei lavoratori dipendenti, sono previsti mutui agevolati al 3 per cento per un periodo massimo di 10 anni.

Il carattere sostitutivo delle iniziative è accertato, sentita la Regione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dei lavori pubblici.

Per i mutui suddetti viene stanziata su apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'industria la somma complessiva di lire 18 miliardi, di cui alla lettera g) del successivo

articolo 17, ripartita in 10 anni a decorrere dal 1973 ».

È contrario a tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo accetta il nuovo testo proposto dal relatore ed è contrario a tutti gli altri emendamenti.

La Commissione approva il secondo articolo aggiuntivo 14-ter del Governo, nel testo proposto dal relatore.

Il Presidente Degan passa all'articolo 15 nel testo del Senato.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo propone a nome del Governo il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1973 norme aventi valore di legge sulle esenzioni fiscali da concedersi per i materiali e le apparecchiature tecniche destinate al restauro di opere monumentali e d'arte esistenti nel territorio di Venezia, nonché per il gas consumato come combustibile negli impianti termici ».

I deputati Dino Moro e Giovanni Pellicani affermano che l'articolo in esame, anche nel nuovo testo proposto dal Governo, si pone in radicale contrasto con i principi riformatori della riforma tributaria.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo propone il seguente nuovo testo:

« Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte esistenti nel territorio del comune di Venezia, sono esenti dai diritti doganali ».

Il relatore Padula è favorevole al nuovo testo dell'articolo 15 proposto dal Governo, che la Commissione approva.

Accantonato l'articolo 16 del testo del Senato, la Commissione passa all'esame dell'articolo 17 nel testo del Senato.

Il Presidente Degan ricorda che il Governo ha presentato nella seduta di ieri un testo integralmente sostitutivo, al quale devono intendersi riferiti gli emendamenti.

Il deputato Todros svolge i seguenti emendamenti:

« Alla lettera g) aggiungere in fine le parole: nella misura di 5 miliardi per Venezia e 1 miliardo per Chioggia ». (Ballarin) (17. 1).

« Al punto a) sostituire le parole: 87 miliardi, con le parole: 93 miliardi, e aggiungere in fine le parole: di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia. Conseguentemente sopprimere il punto g) » (Pellicani) (17. 2);

« Al punto h) sostituire le parole: 20 miliardi, con le parole: 15 miliardi ». (Pellicani) (17. 3).

Il relatore Padula accetta l'emendamento Giovanni Pellicani 17. 2, mentre si dichiara contrario agli altri.

Propone a sua volta i seguenti emendamenti:

« Alla lettera c) sostituire le parole: 60 miliardi, con le parole: 58 miliardi ». (17.4);

« Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 13, di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia » (17.5);

« Alla lettera h) sostituire le parole: lire 20 miliardi, con le parole: lire 18 miliardi » (17.6);

« Aggiungere la seguente lettera:

i) lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse all'esecuzione di programmi di risanamento » (17.7).

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo concorda con il relatore, di cui accetta gli emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento Giovanni Pellicani 17.2 e gli emendamenti Padula, nonché l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

« Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:

a) lire 93 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7, di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia;

b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;

c) lire 58 miliardi da assegnare alla Regione Veneto per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 13, di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia;

e) lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

f) lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10;

g) lire 18 miliardi per la conversione delle aziende di cui all'articolo ...

h) lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7 ».

Il Presidente Degan passa all'articolo 18 nel testo del Senato, ricordando che il Governo ha proposto un emendamento integralmente sostitutivo.

Il relatore Padula è favorevole al nuovo testo proposto dal Governo.

Il deputato Ballarin ritira i suoi emendamenti.

La Commissione approva quindi l'articolo 18 nel seguente testo:

« La spesa di lire 300 miliardi di cui al precedente articolo 17, da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1973;
lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1974;
lire 90 miliardi nell'anno finanziario 1975;
lire 85 miliardi nell'anno finanziario 1976;
lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1977 ».

La Commissione approva quindi l'articolo 19 nel testo del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti, e l'articolo 20, al quale pure non sono stati presentati emen-

damenti, con le seguenti modifiche di coordinamento:

ART. 20.

« Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera a) del precedente articolo 17.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1973, di lire 24 miliardi nell'anno 1974, di lire 24 miliardi nell'anno 1975, di lire 19 miliardi nell'anno 1976 e di lire 12 miliardi nell'anno 1977.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 17, lettera e), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1973 e di lire 1 miliardo nell'anno 1974 ».

Il Presidente Degan passa all'articolo 21 nel testo del Senato, ricordando che il Governo ha presentato nella seduta di ieri un emendamento integralmente sostitutivo.

Il relatore Padula è favorevole al nuovo testo del Governo.

La Commissione approva quindi l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

« Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), c) ed f) del precedente articolo 17, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171, in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1973, di lire 19 miliardi nell'anno 1974, di lire 24 miliardi nell'anno 1975, di lire 24 miliardi nell'anno 1976 e di lire 7 miliardi nell'anno 1977 ».

La Commissione approva quindi gli articoli 22 e 23 nel testo del Senato, con le seguenti modifiche di coordinamento:

ART. 22.

All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo

netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1973 al 1977 mediante mutui da contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su delli prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

ART. 23.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il deputato Battaglia svolge il seguente articolo aggiuntivo:

« Le facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, potranno essere esercitate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il relatore Padula è favorevole.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Battaglia, rinviandone al coordinamento la più opportuna collocazione.

Il Presidente Degan passa agli articoli accantonati, ricordando che nella seduta del 6 febbraio sono già stati svolti gli emendamenti all'articolo 5.

Il relatore Padula propone i seguenti emendamenti all'articolo 5:

« *Al primo comma, dopo le parole:* un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, *aggiungere le parole:* un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica » (5. 6);

« *Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Il relativo parere dovrà essere espresso entro 30 giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri 30 giorni. Le determinazioni conseguenti sono assunte con provvedimento motivato dal ministro competente » (5. 7).

Ribadisce il parere contrario agli altri emendamenti.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo concorda con il relatore, di cui accetta gli emendamenti.

Il deputato Dino Moro dichiara che voterà a favore del suo emendamento 5. 1.

Il deputato Busetto dichiara che voterà a favore dell'emendamento Giovanni Pellicani 5. 2.

La Commissione approva gli emendamenti Padula 5. 6 e 5. 7 e respinge gli altri.

Approva quindi l'articolo 5 nel seguente testo:

« È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

il Presidente della Regione che la presiede;

il presidente del Magistrato alle acque;

un rappresentante dell'UNESCO;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;

l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;

il medico provinciale di Venezia;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;

un rappresentante della provincia di Venezia eletto dal consiglio provinciale;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato;

due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 eletti dai sindaci con voto limitato.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della Commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della Regione, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere dovrà essere espresso entro 30 giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri 30 giorni. Le determinazioni

conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal ministro competente.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della Commissione.

La Commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.

La Commissione si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla Regione Veneto ».

Il Presidente Degan passa all'articolo 16.

Il deputato Giovanni Pellicani svolge il seguente emendamento Todros:

« *Sopprimere l'articolo 16* » (16. 1).

Sottolinea come l'autostrada Venezia-Monaco non giovi ai reali interessi né di Venezia né delle altre zone che è destinata ad attraversare, ma risponda soltanto ad esigenze clientelari di alcuni *leaders* del partito di maggioranza relativa. Essa, inoltre, renderà ancora più passiva la gestione dell'autostrada del Brennero, oltre a dirottare ingenti capitali anche interni verso un investimento assolutamente improduttivo.

Il deputato Benedikter ritira il seguente suo emendamento, riservandosi di presentare in Assemblea un apposito ordine del giorno:

« *All'articolo 16 aggiungere il seguente comma:*

Il tracciato definitivo della suddetta autostrada sarà elaborato tenendo particolarmente conto delle esigenze e dei desideri degli enti locali e delle popolazioni interessate e soprattutto di quelle in materia di tutela del paesaggio ». (16. 2).

Il deputato Orsini rileva che l'autostrada Venezia-Monaco, richiesta insistentemente, non potrà non giovare allo sviluppo del porto di Venezia, di cui allargherà enormemente l'*hinterland*, e delle aree depresse (tra cui la disgraziata provincia di Belluno) che è destinata ad attraversare. Essa inoltre, si inserisce armonicamente nel piano di sviluppo nazionale e nella stessa programmazione nazionale.

Il deputato Bortot osserva che l'autostrada in questione aggraverà la situazione di depressione del Bellunese, poiché sottrarrà ca-

pitali alla difesa del suolo e al potenziamento della viabilità minore e promuoverà un ulteriore processo di concentrazione industriale a porto Marghera.

Il deputato Achilli afferma che la deroga all'articolo 11 della legge n. 287 del 1971 per l'autostrada Venezia-Monaco si pone in radicale contrasto con gli obiettivi di fondo del disegno di legge, quelli cioè della programmazione dello sviluppo e della tutela dell'ambiente. Dichiarò pertanto che voterà contro l'articolo 16, sul quale anche l'atteggiamento ufficiale del partito socialista, che al Senato ha votato a favore, è attualmente oggetto di attenta rimediazione.

Il relatore Padula si dichiara favorevole al mantenimento dell'articolo 16, di cui esistono precisi precedenti programmatori, impegnandosi per altro a presentare in Assemblea un nuovo testo che meglio garantisca l'esclusione di ogni onere per lo Stato.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo, dopo aver ricordato che l'articolo 16 è frutto di un emendamento di iniziativa parlamentare, osserva che l'autostrada Venezia-Monaco, già valutata positivamente nello schema di programma di sviluppo economico, gioverà certamente allo sviluppo delle zone interessate e potrà anche valorizzarne gli stessi valori ambientali.

Il deputato Todros dichiara che il suo gruppo voterà contro l'articolo 16, che viola una precisa scelta operata dal Parlamento nel 1971 al fine di garantire una seria programmazione dello sviluppo della rete autostradale del paese.

La Commissione approva l'articolo 16 nel testo del Senato e dà mandato all'onorevole Padula di stendere la relazione per l'Assemblea. Il Presidente si riserva di procedere alla composizione del Comitato dei nove.

I deputati Busetto e Achilli si riservano di presentare relazioni di minoranza a nome dei rispettivi gruppi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Iozzelli.

In apertura di seduta il deputato Damico, considerando che i membri della Commissione sono stati individualmente invitati a partecipare alla Conferenza nazionale mineraria convocata a Cagliari per il 9, 10 e 11 marzo 1973, chiede che la Commissione intervenga ufficialmente a tale conferenza attraverso una sua rappresentanza.

Dopo che il deputato Aliverti si è dichiarato d'accordo con tale proposta, il Presidente Misasi concorda con il deputato Damico e assicura che consulerà il Presidente della Camera sulle forme di tale partecipazione ufficiale.

Disegno di legge:

Integrazioni degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti ad imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (Parere della V e della VI Commissione) (946).

(Seguito dell'esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto).

Il relatore Biagioni ritiene che, così come è stato suggerito nella precedente seduta, la sede più appropriata per procedere ad un confronto preliminare dei vari emendamenti onde accertare le condizioni per una eventuale richiesta di sede legislativa, sia quella di un comitato ristretto. Avanza quindi proposta formale per la sua costituzione.

Avendo il Sottosegretario Iozzelli e il deputato Milani dichiarato il loro accordo con la proposta del relatore, la Commissione procede alla nomina di un comitato ristretto del quale vengono chiamati a far parte oltre al relatore, che lo presiede, i deputati Brini, Erminero, Ippolito, Mammi, Quilleri, Servadei e Servello. Il Presidente Misasi precisa che tale Comitato si riunirà martedì 20 alle ore 17 per consentire che il provvedimento sia posto all'ordine del giorno della Commissione mercoledì 21.

Disegno di legge:

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma (Parere della V Commissione) (759).

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Sostituendosi al relatore Caroli, il Presidente Misasi riferisce che i contatti esperiti su mandato della Commissione hanno portato ad un accordo di massima in base al quale il relatore propone che la Commissione richieda

alla Presidenza della Camera che il provvedimento in esame sia deferito alla sua competenza legislativa.

Il Sottosegretario Iozzelli e i deputati Servadei e Niccoli confermano che l'accordo prevede la limitazione della competenza dell'ENAPI alla sola piccola e media industria, la fissazione di un congruo termine per l'attuazione di tale limitazione nonché l'elaborazione di un ordine del giorno che consideri il necessario collegamento tra i problemi della piccola industria e le regioni.

La Commissione delibera quindi all'unanimità e con il consenso del rappresentante del Governo di procedere alla richiesta proposta dal relatore. Il Presidente si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti di gruppo non presenti alla seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

LAVORO (XIII)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il sottosegretario de' Cocci, rispondendo all'interrogazione Biamonte, n. 5-00262, sulla situazione dell'azienda ATI di Battipaglia, fa presente che l'azienda stessa occupa, nei propri stabilimenti delle zone di Battipaglia e Salerno, 1.606 unità. A giudizio dell'azienda sull'attuale forza vi sarebbe una eccedenza di 544 operai, per cui si porrebbe il problema di una riduzione di personale nel quadro della ristrutturazione degli stabilimenti. Nell'ultimo triennio è stato ovviato alla mancanza di lavoro mediante l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, ma, un intervento del genere non può essere adottato illimitatamente, senza che sia approntato un concreto piano di ristrutturazione aziendale che preveda l'attuazione di cicli lavorativi tali da assicurare l'impiego per tutto l'anno del personale. Il Ministero delle partecipazioni statali, tenuto conto che i problemi dell'azienda possono essere risolti più efficacemente inserendola in un contesto produttivo integrato, ha conferito, il 2 gennaio 1973, all'EFIM, il mandato fiduciario a gestire l'ATI in vista del successivo inquadramento. L'EFIM, pertanto, sta ora prendendo conoscenza della situazione e dei problemi del settore, e in que-

sto quadro non mancherà di valutare la particolare situazione dell'occupazione nei tabacchifici di Battipaglia e Ponte Cagnano, dove per altro stanno per entrare in attività alcuni stabilimenti di iniziativa sia pubblica sia privata, i quali consentiranno l'assorbimento di una certa aliquota di lavoratori. Per trovare un punto di incontro tra le aspettative dell'azienda e quelle dei lavoratori, si sono tenute presso il Ministero del lavoro diverse riunioni, da lui stesso presiedute, con i rappresentanti dell'azienda, delle organizzazioni sindacali interessate e del Ministero delle partecipazioni statali. A conclusione della riunione del 22 dicembre 1972, venne formulata un'ipotesi di accordo sulla quale i sindacati si dichiararono disposti a dare in linea di massima la loro adesione condizionatamente all'inserimento nel verbale di una loro controproposta. Tuttavia, nella riunione del successivo 9 gennaio, gli stessi sindacati hanno ritenuto di soprassedere alla speculazione di un accordo del genere, non ravvisandone i presupposti, in quanto, a loro parere, al momento le lavorazioni presso i tabacchifici procedono normalmente. Nessuna pregiudiziale è posta dal Ministero del lavoro ad un riesame dell'intera questione entro breve termine, affinché, attraverso un piano di ristrutturazione, siano mantenuti livelli di capacità produttiva aziendale che comportino l'auspicata occupazione delle maestranze.

Il deputato Biamonte non è soddisfatto. Le organizzazioni sindacali non solleciteranno nuovi incontri, perché esse ben sanno che si giungerebbe a piani di ristrutturazione tali da provocare notevole numero di licenziamenti. La manodopera, prevalentemente femminile, occupata nei tabacchifici, non potrebbe trovare occupazione altrove, e così si aggraverebbe la tensione e la delusione già acute nella popolazione di Battipaglia, presso la quale è vivo il ricordo dei fatti del 1969. È compito di tutti scongiurare il ripetersi di tali eventi, ma allo scopo il Governo deve trovare misure che evitino nuova disoccupazione, ed anzi, è necessario favorire la creazione di nuovi posti di lavoro aggiuntivi rispetto a quelli attuali, anche tenendo conto della circostanza che il Ministero delle partecipazioni statali sembra contrario al piano di ristrutturazione proposto dall'azienda, il problema da risolvere in via prioritaria è quello della difesa intransigente del posto di lavoro, ove non si voglia consentire il ripetersi di esplosioni di collera popolare.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 10,35. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

Disegno di legge:

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (Parere della II e della V Commissione) (778).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Monti Maurizio illustra il lavoro svolto dal Comitato ristretto in numerose sedute e il testo da esso elaborato, che ha introdotto alcune modifiche al provvedimento originariamente presentato dal Governo. Coglie la occasione per ribadire che il disegno di legge, avendo un carattere settoriale, come del resto molti altri esaminati negli ultimi anni dalla Commissione, non soddisfa l'esigenza di una riforma generale previdenziale. Auspica, dunque, che si addivenga effettivamente ad una assicurazione obbligatoria generale che assicuri a tutti i cittadini eguali diritti, salvi eventuali trattamenti migliorativi che date categorie intendano autonomamente darsi, senza aggravio per l'erario. Tuttavia, poiché purtroppo non si è prossimi a tale soluzione ed occorre trarre al più presto la categoria interessata da una situazione di grave disagio, è doveroso approvare celermente il disegno di legge nel testo opportunamente migliorato dal Comitato ristretto, che ha fatto proprie quasi tutte le raccomandazioni contenute nel parere della Commissione interni. Una di esse, però, ha trovato perplesso il Comitato ristretto, che vi ha dedicato alcune sedute, in ragione non tanto dell'intrinseca positività del contenuto, quanto per le difficoltà di un'equa applicazione. Si riferisce al problema dell'estensione della pensione di reversibilità anche ai ministri di culto cattolici. La difficoltà sta nel fatto, ben noto, che in base al diritto canonico il sacerdote è tenuto al celibato. Premessa la personale opinione che, per tale motivo, sarebbe stato opportuno conservare il testo originario del disegno di legge, fa presente come nel Comitato ristretto si sia cercato di trovare una soluzione del problema, in relazione alla richiesta del gruppo comunista di estendere il trattamento di reversibilità appunto ai sacerdoti cattolici. Dato che, però, il contributo previsto per questo trattamento dal disegno di legge risulta

sproporzionato ai benefici reali che ne trarrebbero i sacerdoti cattolici — per i quali la reversibilità si applicherebbe agli ascendenti ed ai collaterali — si è deciso di chiedere l'intervento del Tesoro al fine di ridurre alla metà l'entità del contributo stesso. Se la richiesta sarà accolta, si potrà raggiungere l'unanimità dei consensi sul testo predisposto; altrimenti, per questo aspetto del provvedimento, resterà aperta qualsiasi soluzione che la Commissione vorrà adottare. Procedendo nell'illustrazione dei singoli articoli del testo del Comitato ristretto, si sofferma in particolare sulle seguenti questioni. L'ultimo comma dell'articolo 5 del testo governativo esclude dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i sacerdoti secolari quanto all'attività esplicata all'interno dell'ordinamento canonico. Tale esclusione ingenera perplessità anche in relazione ad una sentenza della Cassazione. Tuttavia, visti gli ostacoli manifestatisi in sede di Comitato ristretto, si è deciso di conservare la norma, ma di garantire, in via transitoria, la continuazione dell'iscrizione a favore di coloro che già vi siano stati ammessi. Un'altra modifica concerne l'armonizzazione delle pensioni di invalidità a quanto stabilito per quelle di vecchiaia, facendo tuttavia salve le migliori condizioni di cui fruiscono le pensioni già in godimento. Un ulteriore aspetto di notevole rilevanza è quello che riguarda l'aumento dei minimi di pensione, che il testo del Comitato ristretto porta al livello di quelli vigenti per l'assicurazione generale, stabilendo altresì un congegno di automatico aggancio in caso di futuri miglioramenti generali. È stata, altresì, introdotta una disciplina di perequazione automatica e di adeguamento agli aumenti del costo della vita corrispondente a quella in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria. Conclude auspicando una sollecita approvazione del disegno di legge ed invitando la Commissione a chiederne l'assegnazione in sede legislativa.

Il deputato Tassi dichiara che il suo gruppo è favorevole alle proposte del relatore, ma è contrario all'estensione della reversibilità ai sacerdoti cattolici. L'ordinamento canonico sancisce il celibato ecclesiastico, e lo Stato italiano, la cui Costituzione considera l'ordinamento della Chiesa indipendente e sovrano e il quale ha concluso con la Chiesa stessa un Concordato, non può non tenere conto di questo elemento. Estendendo la reversibilità, si caricerebbero i sacerdoti cattolici di obblighi assicurativi cui non potrebbero corrispondere

concreti vantaggi. Conclude esprimendo consenso alla richiesta di assegnazione in sede legislativa.

Il deputato Vincenzo Mancini, dichiaratosi d'accordo con il relatore, auspica, a nome del suo gruppo, che il disegno di legge sia rapidamente approvato in sede legislativa.

La onorevole Ines Boffardi segnala l'opportunità che al disegno di legge sia abbinata la sua proposta di legge n. 662 concernente la « estensione al clero regolare delle norme di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 579, relative all'istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero ».

Il Presidente si riserva di esaminare la questione.

Il deputato Noberasco afferma che il suo gruppo non ha difficoltà in ordine alla richiesta di assegnazione del disegno di legge in sede legislativa. Tiene a sottolineare che per il suo gruppo l'estensione della reversibilità costituisce una questione di principio: non è, infatti, ammissibile abdicare alla sovranità dello Stato italiano con considerazioni che fanno unicamente riferimento alla posizione del sacerdote cattolico nell'ordinamento canonico e che disconoscono il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini. È, comunque, disposto a convenire su formulazioni che in ogni caso rispettino questo principio, pronto ad accettare interventi del Tesoro che evitino sovraccarichi contributivi.

Il deputato Giovanardi si dice d'accordo con la richiesta di assegnazione in sede legislativa, riservandosi di precisare la posizione del suo gruppo circa l'estensione della reversibilità.

Il relatore Monti Maurizio ribadisce come la soluzione del problema di estendere la reversibilità ai sacerdoti cattolici risulterebbe facile con l'intervento del Tesoro di cui ha parlato nella relazione. Alla onorevole Ines Boffardi fa osservare che, in questa sede, sono possibili integrazioni per ciò che riguarda il clero secolare ma non anche i religiosi, ove non si voglia rimettere in discussione l'intero testo e la sua copertura finanziaria.

Il Presidente, preso atto del consenso manifestato dai gruppi presenti in Commissione sulla richiesta di assegnazione in sede legislativa, si riserva di acquisire, a tal fine, il parere degli altri gruppi e del Governo, per poi trasmettere la richiesta alla Presidenza della Camera.

Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposte di legge:

Sgarbi Bompani Luciana ed altri: **Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (926);**

Magnani Noya Maria ed altri: **Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio (1561);**

(Parere della IV Commissione).

(Rinvio dell'esame).

La onorevole Tina Anselmi chiede che la discussione sia aggiornata alla prossima settimana, al fine di acquisire, anche attraverso gli opportuni contatti che ha già preso con le organizzazioni sindacali interessate, ulteriori elementi per la predisposizione della sua relazione e di un testo organico, che le sembra preferibile allo stralcio prospettato da qualche gruppo.

La onorevole Luciana Sgarbi Bompani prende atto del proposito di addivenire alla discussione di un testo organico, che conviene essere, certo, preferibile rispetto ad uno stralcio. È, però, assolutamente necessario non perdere altro tempo.

Il deputato Giovanardi si augura che il tempo necessario per la migliore preparazione della relazione possa essere riguadagnato con l'accelerazione dei successivi lavori.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione alla prossima settimana.

Proposta di legge:

Gramegna ed altri: **Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, agli operai dipendenti da aziende industriali e artigianali dell'edilizia e della escavazione e lavorazione di materiali lapidei (Parere della V Commissione) (1067).**

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Pisicchio ricorda che, in base al primo comma dell'articolo 2 della legge n. 464 del 1972, i periodi per i quali è corrisposto il trattamento di integrazione salariale introdotto dalla legge stessa sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della sua misura. Le norme vigenti in materia di integrazione salariale nel settore dell'edilizia e dei lapidei, escludono, però, la copertura assicurativa nei periodi di sospensione, e pertanto si rende necessario estendere anche a tali categorie il beneficio. Per queste ragioni chiede alla Commissione di dare il suo voto fa-

vorevole alla proposta di legge e di chiederne l'assegnazione in sede legislativa.

I deputati Gramegna, Giovanardi, Tassi e Fortunato Bianchi, a nome dei rispettivi gruppi, concordano con il relatore.

Il Presidente, preso atto del consenso manifestato dai gruppi presenti in Commissione sulla richiesta di assegnazione in sede legislativa, si riserva di acquisire, a tal fine, il parere degli altri gruppi e del Governo, per poi trasmettere la richiesta alla Presidenza della Camera.

Proposta di legge:

Spagnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (Parere della I e della V Commissione) (474).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Dopo brevi interventi dei deputati Del Penino e Gramegna, il Presidente invita il Comitato ristretto a riprendere in esame le questioni controverse per cercare di raggiungere un accordo su di un testo, al fine di chiedere l'assegnazione in sede legislativa.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 11,35. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

Proposte di legge:

Boldrini ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (420);

Ceccherini e Cariglia: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali ed i loro familiari superstiti (950).

Su proposta del Presidente Zanibelli, che riferisce in luogo del deputato Magliano assente, e dopo che i deputati Gramegna, Giovanardi e Vincenzo Mancini hanno dichiarato il consenso dei rispettivi gruppi, la Commissione delibera che nulla osta all'ulteriore *iter* delle proposte di legge nell'attuale testo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente RAMPA.* — Interviene il ministro della sanità, Gaspari.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il ministro Gaspari, rispondendo alle interrogazioni Foschi (5-00264) e Abbiati Dolores ed altri (5-00273) sulla sorte dei farmaci ritenuti dannosi dall'apposita commissione istituita dall'INAM, fa osservare che il Ministero della sanità non appena è venuto a conoscenza — peraltro con molto ritardo — delle conclusioni cui era giunta la commissione di esperti alla quale l'INAM aveva affidato l'esame di varie specialità medicinali, è intervenuto presso questo ente per chiedere la trasmissione degli atti di detta commissione. Con lettera del 6 ottobre 1972 il presidente dell'INAM ha comunicato al ministro della sanità gli atti della suddetta commissione, nonché la decisione presa dal consiglio di amministrazione dell'ente sulla sospensione dell'inserimento nel prontuario terapeutico di un certo numero di specialità farmaceutiche. Questa documentazione è stata trasmessa al Consiglio superiore della sanità che il 29 novembre 1972 ha espresso all'unanimità un parere contrario all'esclusione dal prontuario dei detti farmaci, alcuni dei quali ritenuti insostituibili. Tiene a far rilevare, da un lato, che il Ministero sta effettuando una revisione sistematica, che ha portato al riesame di 393 specialità medicinali e alla revoca della registrazione per 115 di esse, dall'altro che l'INAM ha invaso la competenza del Ministero della sanità cui spetta il giudizio sugli effetti terapeutici dei medicinali, libero restando l'INAM di escludere con diversa motivazione alcuni farmaci dal suo prontuario. Ricorda, inoltre, che il Consiglio superiore della sanità nel suo parere ha indicato i medicinali da ritenersi insostituibili e quelli da ritenersi superati per i quali si dovrebbe procedere alla cancellazione.

Conclude osservando che si potrebbe prevedere un incontro tra i membri della commissione INAM e i tecnici del Ministero della sanità, i quali peraltro nella revisione dei farmaci utilizzeranno anche i risultati dell'indagine svolta da detta commissione di esperti. Da parte sua ha dato incarico al Consiglio superiore della sanità di studiare il problema della sperimentazione dei farmaci. Se si vuole, d'altra parte, pervenire ad una effettiva moralizzazione di questo settore è necessario approvare al più presto il provvedimento sulla brevettabilità dei medicinali.

Il deputato Foschi, nella sua replica, dopo aver dato atto al ministro della sua correttezza dati i poteri molto limitati del Ministero della sanità, dichiara che non può ritenersi altrettanto soddisfatto sul piano sostanziale per la situazione del settore farmaceutico carente sotto diversi profili, specie per quanto riguarda la ricerca scientifica e la sperimentazione. Si verifica ad esempio il caso di farmaci ritenuti insostituibili in Italia che sono considerati largamente superati in altri paesi europei. Tale situazione desta un giustificato allarme nell'opinione pubblica, male informata sulla efficacia terapeutica e sugli effetti secondari dannosi dei medicinali. Non si può, d'altra parte, non restare sorpresi di fronte alla rapidità dell'esame del Consiglio superiore di sanità su una materia che era stata oggetto durante 18 mesi di studi approfonditi dell'apposita commissione istituita dall'INAM. Propone quindi che questa Commissione possa incontrarsi con il Consiglio superiore di sanità per discutere congiuntamente sugli effetti terapeutici, anche collaterali, dei prodotti farmaceutici e sull'esigenza di una adeguata sperimentazione in questo campo.

L'onorevole Dolores Abbiati si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta del Ministro perché ritiene inaccettabile che il Ministero della sanità si dichiari estraneo a questa materia e affermi di non essere stato a conoscenza, sino a poco tempo fa, di quanto accadeva in sede INAM. Il ministro, in realtà, sarebbe dovuto intervenire tempestivamente per fare accertare gli effetti terapeutici di certi medicinali. Pur non intendendo difendere lo INAM, nei cui confronti è nota la posizione del gruppo comunista, ritiene che non si possa scaricare tutta la responsabilità su tale ente. Sarebbe necessario che il Consiglio superiore di sanità acquisisse la documentazione elaborata dalla commissione di esperti INAM e che, dopo adeguato esame, si portasse a conoscenza dell'opinione pubblica la lista dei medicinali nocivi da escludere non soltanto dal prontuario INAM, ma dal commercio in generale, revocando l'autorizzazione del Ministero della sanità. Conclude ribadendo la necessità non solo di adeguati controlli, ma anche del divieto della propaganda dei prodotti farmaceutici, settore nel quale dovrebbero intervenire le aziende pubbliche.

Il Presidente nel ringraziare il ministro per gli impegni presi, dichiara che la Commissione prenderà ogni altra iniziativa consentita, data l'importanza della materia, così complessa e delicata, per le sue profonde implicazioni etico-sociali.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SANITÀ SUI FENOMENI D'INQUINAMENTO VERIFICATISI A PORTO MARGHERA.

Il Ministro Gaspari precisa che tra i suoi primi atti vi è stato un accordo con l'ENI per una indagine congiunta tra questo ente e il Ministero della sanità sull'inquinamento di Porto Marghera allo scopo di identificarne le cause e di elaborare una sorta di modello matematico per riportare alla normalità la situazione ambientale di tale zona.

Dopo aver messo in luce l'esigenza di corretti rapporti tra Stato e regioni fa osservare che ha ritenuto opportuno informare innanzi tutto il Parlamento sui primi risultati delle ricerche e rilevazioni in corso, risultati che saranno portati immediatamente a conoscenza dell'assessorato regionale veneto per l'ecologia.

Sull'inquinamento idrico di Venezia e della laguna, va rilevato che dalle ricerche condotte, da alcuni mesi, dall'Istituto superiore di sanità, è risultato che il fenomeno di maggiore consistenza è quello della presenza di acido solfidrico e della colorazione anormale delle acque interessate da una crescita abbondante di alghe unicellulari.

Per quanto riguarda più in generale le fonti di inquinamento esse sono soprattutto le seguenti: scarico di liquami dell'abitato del centro storico, delle isole dell'estuario e di molte zone della terraferma del comune di Venezia e di Chioggia; disperdimento nella laguna di rifiuti solidi durante le operazioni di raccolta e di trasporto; scarico di acque di rifiuto di lavorazioni industriali, particolarmente nella zona di porto Marghera; spandimento di nafta ed altri idrocarburi per difettoso funzionamento di impianti domestici di riscaldamento e per scarichi abusivi.

Per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria sono stati presi in esame tutti i dati fino ad ora disponibili e sono state, inoltre, effettuate apposite indagini dall'Istituto superiore di sanità, con inizio dal 10 gennaio 1973, che prevedono: una campagna di rilevamento degli inquinanti di origine industriale effettuata direttamente dall'Istituto superiore di sanità dal 16 al 26 gennaio 1973, con quattro postazioni fisse localizzate nella zona di Mestre e Porto Marghera, per l'accertamento delle concentrazioni di anidride solforosa, di polveri, del fluoro, del cloro e in due postazioni degli ossidi di azoto, dell'idrogeno solforato e dello zolfo totale; e una campagna di rilevamento

degli inquinanti di origine industriale e degli elementi meteorologici effettuata, per la durata di 15 giorni, dall'ENI, per mezzo del proprio laboratorio mobile « posizionato » in quattro punti scelti in modo rappresentativo nella zona di Mestre e Porto Marghera.

È prevista, inoltre, una campagna triennale di rilevamenti sistematici secondo il programma di collaborazione convenuto tra l'Istituto superiore di sanità e l'ENI. Detto programma comprende l'acquisizione completa di tutti gli elementi che caratterizzano la degradazione dell'atmosfera dell'area di Venezia e della sua laguna. In rapporto all'urgenza di avere le prime indicazioni è stata data la priorità assoluta alla misura dell'anidride solforosa come inquinante tipico e suscettibile di fornire dati obiettivi dell'influenza delle fonti di emissione sopra lo stato dell'aria nelle diverse condizioni meteorologiche.

È evidente che la durata del periodo di controllo è troppo breve per consentire una valutazione di sintesi, sia pure approssimativa e preliminare, circa lo stato di inquinamento dell'atmosfera dell'area veneziana e — a maggior ragione — per esprimere un giudizio circa le temute condizioni di pericolo igienico.

Dopo aver fornito alcuni dati sulla concentrazione di anidride solforosa e sui vari rilievi effettuati per gli ossidi di azoto, le polveri inerti, il fluoro, il solfuro di idrogeno e lo zolfo, osserva che dall'esame di questi dati sembra potersi rilevare che uno degli inquinanti più diffusi — per il quale però è necessario stabilire con particolare precisione l'origine e la quota dovuta all'industria e quella da riscaldamento domestico — è l'anidride solforosa. A tale scopo servirà, oltre la differenza tra i valori estivi e quelli invernali, il rilevamento dei dati in continuo delle stazioni automatiche che evidenzieranno punte connesse con le emissioni da riscaldamento domestico.

Si può, comunque, rilevare fin da ora che i valori riscontrati dalle stazioni automatiche si aggirano sulla metà o un terzo delle medie riscontrate nello stesso periodo dalle analoghe stazioni a Milano e a Torino, anche se si deve osservare che per queste ultime città, le emissioni, essendo dovute al riscaldamento domestico, verranno a cessare completamente o quasi nel periodo estivo.

Dal complesso dei dati rilevati risulta che, per quanto riguarda l'atmosfera circostante la zona industriale di porto Marghera, non emergono elementi che giustifichino un immediato eccessivo allarme, ma rimane l'esigenza di continuare il controllo della qualità

dell'aria anche per verificare l'efficacia delle misure adottate o in corso di attuazione.

« Tali misure, in ossequio alle norme vigenti, possono servire ad attuare l'eventuale blocco delle installazioni di stabilimenti inquinanti perché tutti i nuovi stabilimenti industriali o i vecchi, che intendono ampliarsi, devono fare pervenire, tramite il Sindaco, al Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico — che potrà esprimere parere contrario — i progetti degli impianti che possono inquinare l'aria e delle relative apparecchiature di abbattimento.

Per quanto riguarda il centro storico sarà comunque importante eliminare una sicura fonte di inquinamento rappresentata dagli impianti di riscaldamento domestico. A tal fine servirà la misura indicata nella proposta di legge per la salvaguardia di Venezia che consente il riscaldamento domestico solo con l'uso di combustibili « puliti » come il gas e l'elettricità.

Conclude rilevando che questo complesso di provvedimenti assicurerà il costante controllo della qualità dell'aria e il suo graduale miglioramento, permettendo di adottare misure ancora più restrittive qualora se ne constatasse la necessità e tenendo presente che, per Venezia, si deve mirare oltre alla preservazione della incolumità degli abitanti anche alla salvaguardia del patrimonio storico ed artistico.

Il deputato Cerra dichiara di non poter dare un giudizio positivo sulle dichiarazioni del Ministro, che non ha saputo fornire una spiegazione soddisfacente sulla situazione grave venutasi a determinare nella zona di Venezia-Porto Marghera, che si riassume in un dato preoccupante: 700 intossicati in un solo anno. A Porto Marghera, come in molte altre località, l'inquinamento ha raggiunto limiti intollerabili da imputarsi alle responsabilità dei gruppi industriali che, dimentichi della salute e dell'incolumità degli operai e delle popolazioni, non apprestano i mezzi necessari che il progresso tecnologico mette a loro disposizione. Chiede che il Ministero della sanità disponga l'immediata chiusura degli impianti per il trattamento di un gas altamente nocivo come il fosgene, per i quali il locale ispettorato del lavoro aveva espresso parere negativo. In proposito non può essere taciuta l'assoluta inadeguatezza dei mezzi degli uffici del lavoro che non sono messi in condizione di esercitare i loro importanti compiti istituzionali di controllo e di prevenzione. Né serve in proposito l'azione svolta dallo

ENPI, che, agendo a copertura degli interessi dell'industria, costituisce solo un inutile carrozzone da eliminare al più presto. La vera soluzione potrà trovarsi nella sollecita istituzione delle unità sanitarie locali, alle quali dovranno essere affidati i molteplici compiti di programmazione e di tutela.

Dopo interventi dei deputati D'Aniello e Venturoli, su proposta del Presidente, la Commissione rinvia ad altra occasione un'ul-

teriore discussione su questa materia, che potrà essere ampiamente dibattuta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni di salute dei lavoratori in Italia.

Il Presidente avverte la Commissione che martedì 20 febbraio 1972 alle ore 17 figureranno all'ordine del giorno le comunicazioni del Ministro sulla riforma sanitaria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

CONVOCAZIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 15 febbraio, ore 9,30.

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Convalida di deputato nel Collegio XXV (Lecce);
- 3) Verifica dei poteri nel Collegio XXXI (Valle d'Aosta);
- 4) Esame delle cariche dichiarate dai deputati al fine del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 15 febbraio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (922);

D'AQUINO ed altri: Norme per il prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1216);

— Relatori: Reggiani per la IV Commissione, Urso Giacinto per la XIV.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 15 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione per l'anno 1972 delle Regioni a statuto ordinario (1450) — Relatore: Fontana — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (766);

CICCARDINI ed altri: Sistemazione del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa (79);

IANNIELLO ed altri: Ampliamento del ruolo del personale operaio, nuova classificazione professionale ed assunzione degli ex allievi operai giudicati « idonei » (174);

GALLONI ed altri: Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (688);

— Relatore: Ianniello — (*Parere della V e della VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BUCCIARELLI DUCCI: Adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e procuratori dello Stato (113) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

PATRIARCA: Norme transitorie per la promozione a direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze integrative dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (194) — Relatore: Nucci — (*Parere della VI Commissione*).

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Norme per l'applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al personale civile del Ministero della difesa (765);

CANESTRARI ed altri: Riconoscimento delle anzianità pregresse al personale civile della difesa (100);

GALLONI ed altri: Applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, del personale civile del Ministero della difesa (689);

— Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

CASTELLUCCI: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (52) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VI Commissione*);

TOZZI CONDIVI e RICCIO PIETRO: Modificazione dell'articolo 113, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sulla elezione della Camera dei deputati (1413) — Relatore: Riccio Stefano — (*Parere della IV Commissione*);

TOZZI CONDIVI: Istituzione in Ascoli Piceno di una sovrintendenza alle antichità e di una sovrintendenza ai monumenti e gallerie (633) — Relatore: Vecchiarelli — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Esame della proposta di legge:

CERVONE e NUCCI: Norme per l'applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al personale civile dipendente dello Stato (938) — Relatore: Bressani — (*Parere della V Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 15 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

D'ALEMA ed altri: Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni sulla indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Boldrin;

BOLDRINI ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (420);

CECCHERINI e CARIGLIA: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali ed i loro familiari superstiti (950);

— (*Parere della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Poli;

MATTARELLI ed altri: Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);

FIORET ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);

IANNIELLO ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171);

CICCARDINI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221);

BOFFARDI INES ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369);

COSTAMAGNA e BODRITO: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401);

ALFANO ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506);

LENOCI: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667);

GARGANO: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703);

MAGGIONI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);

FLAMIGNI ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172);

ed esame della proposta di legge:

DE MICHELI VITTURI ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);

— (*Parere della V e della VII Commissione*) — Relatore: Maggioni.

Esame della proposta di legge:

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA ed altri: Norme generali sull'assistenza e beneficenza pubbliche (426);

— (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 15 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria concernente modifica dell'articolo 27 lettera a) della Convenzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971 (957) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970 (1030) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Zamberletti;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969 (*Approvato dal Senato*) (1380) — (*Parere della XIII Commissione*) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971 (*Approvato dal Senato*) (1382) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Storchi;

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di note tra l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo, effettuato a Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969 (*Approvato dal Senato*) (1384) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Francanzani;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970 (*Approvato dal Senato*) (1419) — (*Parere della VI e della XII Commissione*) — Relatore: Galli;

Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'istituto italo-africano (826) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Salvi;

Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (*Approvato dal Senato*) (1378) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Granelli.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1363) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Salvi;

Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1385) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede a Milano, per il quinquennio 1972-76 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1386) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1387) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*) — Relatore: Azzaro.

Discussione della proposta di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (*Approvato dal Senato*) (1376) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Granelli.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti)

Giovedì 15 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali (764) — Relatore: Piccinelli — (*Parere della V, della VI e della IX Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alla disciplina delle concessioni dei servizi radioelettrici (1415) — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*);

ZAMBERLETTI ed altri: Norme per l'uso delle stazioni radiotrasmettenti portatili operanti sulla frequenza dei 27 megacicli (182) (*Parere della II, della IV e della V Commissione*);

BAGHINO ed altri: Regolamentazione ed autorizzazione delle trasmissioni effettuate con apparecchi ricetrasmettenti sulla lunghezza d'onda di 27 megacicli (744) — (*Parere della II, della III, della IV e della V Commissione*);

SCIPIONI ed altri: Uso di radio-telefoni operanti sulla frequenza dei 27 megacicli (1265) — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*);

— Relatore: Merli.

Esame del disegno di legge:

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (763) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della I e della V Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanità)

Giovedì 15 febbraio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

FOSCHI ed altri: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (456);

CERRA ed altri: Disposizioni concernenti gli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (1442);

— Relatore: Cattaneo Petrini Giannina — (*Parere della I Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria)

Venerdì 16 febbraio, ore 10.

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuale situazione delle industrie Zanussi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Venerdì 16 febbraio, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro della sanità
sugli indirizzi della riforma sanitaria.

**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
A PROCEDERE IN GIUDIZIO****Mercoledì 21 febbraio, ore 16.**

*Seguito dell'esame delle domande di
autorizzazione a procedere in giudizio:*

contro il deputato Boldrin (Doc. IV, n. 8)
— Relatore: Valori;

contro i deputati Cassano, Ferrari, De Leon-
nardis, De Marzio, Mauro Ferri, Giglia, La
Loggia, Vicentini (Doc. IV, n. 93) — Rela-
tore: Galloni.

*Esame della domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio:*

contro il deputato Amadeo (Doc. IV, n. 54)
— Relatore: Fracchia.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 21 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori ANTONICELLI ed altri: Concessio-
ne di un contributo annuo per il finanziamen-
to del centro studi « Piero Gobetti » di To-
rino. (*Approvato dalla VII Commissione per-
manente del Senato*) (1282) — Relatore: Rosati
— (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di
legge:*

Senatori PIERACCINI ed altri: Nuovo ordi-
namento dell'Ente autonomo « La Biennale
di Venezia » (1202) — Relatore: Rognoni —
(*Parere della II, III, V e VI Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri; e disegno di
legge di iniziativa del Presidente del Consi-
glio dei ministri: Concessione di un contri-
buto straordinario all'ente autonomo « La
Biennale di Venezia » (*Approvato in un testo
unificato dal Senato*) (1203) — Relatore:
Meucci — (*Parere della II e V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

CRISTOFORI ed altri: Nuove norme sugli
incarichi nelle scuole secondarie degli inse-
gnanti elementari laureati (70) — Relatore:
Buzzi;

GIORDANO ed altri: Nuove norme sugli
incarichi nelle scuole secondarie degli inse-
gnanti, elementari laureati (965) — Relatore:
Buzzi.

Esame delle proposte di legge:

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Estensione
dei benefici previsti dal decreto-legge 19 giu-
gno 1970, n. 370, convertito con modificazioni
nella legge 26 luglio 1970, n. 576, al perso-
nale direttivo delle scuole elementari, secon-
darie ed artistiche (855) — Relatore: Miotti
Carli Amalia — (*Parere della V Commis-
sione*);

BIASINI ed altri: Nuovo ordinamento del-
l'istituto di patologia del libro (745) — Rela-
tore: Bardotti — (*Parere della I e della V
Commissione*);

VAGHI ed altri: Estensione dei benefici di
cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli in-
segnanti di applicazioni tecniche di ruolo in
servizio nella scuola media unificata ed at-
tualmente inquadrati nel ruolo C) (321) —
Relatore: Giordano — (*Parere della V Com-
missione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Con-
tributo al Centro internazionale di studi per
la divulgazione della musica italiana con sede
in Venezia (644) — Relatore: Reggiani —
(*Parere della V Commissione*);

RAICICH ed altri: Norme relative all'inse-
gnamento della musica nella scuola pubblica,
all'ordinamento dei conservatori ed alla isti-
tuzione di corsi universitari di musica e di
musicologia (634) — Relatore: Bertè — (*Pa-
rere della I, della V e della VI Commissione*);

GIORDANO ed altri: Obbligatorietà dell'inse-
gnamento dell'educazione tecnica e dell'edu-
cazione musicale nella scuola media (1303) —
Relatore: Bertè — (*Parere della V Commis-
sione*);

MANCINI VINCENZO e ROSATI: Concessione di un contributo straordinario al comitato promotore delle celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli (1070);

LEZZI e ACHILLI: Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli (1398);

— Relatore: Rosati — (*Parere della V Commissione*);

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori PELLEGRINO ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille — (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (1242) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Castiglione;

ZACCAGNINI: Trattenimento in servizio del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti (517) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Bertè.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE DELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE DI MILANO.

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Mercoledì 21 febbraio, ore 17.

INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA.

Audizione del professor Giannino Parravicini Presidente del Mediocredito Centrale.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.